



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 455

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 15 settembre 2015

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	6

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	11
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	22
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	22
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	28
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	39
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	46

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 455° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 settembre 2015.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	50
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	51
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i> . . . . .	»	54
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	58
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i> . . . . .	»	63
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65

#### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	76

#### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .	»	82

---



## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Martedì 15 settembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato  
CASINI*

*Orario: dalle ore 13 alle ore 14*

*INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL BUNDESTAG*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria**

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza della Commissione giustizia il relatore CUCCA (*PD*) il quale, dopo aver sucintamente dato conto del testo presentato dal Governo rispetto alle osservazioni formulate nel parere reso nel precedente *iter*, rimette alla valutazione delle Commissioni riunite un documento illustrativo del testo riproposto dal Governo.

Analogamente il relatore MOSCARDELLI (*PD*), per le parti di competenza della Commissione finanze, dopo aver svolto un breve intervento introduttivo, rinvia alla valutazione dei singoli commissari l'analisi del nuovo testo proposto. Conclude auspicando che dalla discussione possano emergere elementi per la predisposizione del parere.

Interviene il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) a giudizio del quale, ai fini di una maggiore efficacia della discussione, sarebbe opportuno orientare l'esame su una bozza di parere che i relatori intendono formulare.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che le Commissioni riunite sono convocate nuovamente domani alle ore 14 e, pur considerando appropriata la proposta del senatore Carraro, auspica che le Commissioni possano concludere l'*iter* nella citata seduta.

Interviene quindi il senatore LUMIA (*PD*) rimarcando l'esigenza che le Commissioni riunite siano in condizioni di concludere l'esame nella seduta già convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(556) CASSANO e IURLARO.** – *Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa*

**(714) LUMIA ed altri.** – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale*

**(718) TREMONTI ed altri.** – *Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro*

**(1720) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA** – *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda la richiesta al Governo di predisposizione della relazione tecnica sui disegni di legge in titolo.

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita il Governo a trasmettere in tempi celeri la relazione tecnica richiesta.

Il sottosegretario FERRI prende atto di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1462) Camilla FABBRI ed altri. – Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda la richiesta al Governo di predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FERRI prende atto di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 15 settembre 2015

**Sottocommissione per i pareri**

116<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1871) Deputato MOLEA ed altri. – Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

Anche la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dal senatore Calderoli.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1881) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati** (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo. In riferimento all'articolo 3, comma 3, ritiene opportuno individuare l'autorità competente a effettuare l'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa genetica.

Quanto all'articolo 11, comma 1, capoverso «6», reputa necessario che il riconoscimento del diritto alla vendita diretta in ambito locale ivi prevista tenga conto delle competenze degli enti locali in materia di commercio locale.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.4, propone di esprimere un parere contrario, in quanto esso, nel trasformare in obbligo il potere riconosciuto in capo alle Regioni e alle Province autonome di promozione delle attività agricole ivi previste, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esse riconosciuta in materia.

Sull'emendamento 4.1 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando la necessità di una più precisa individuazione dell'espressione «soggetti sociali».

In riferimento all'emendamento 15.3, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista reca una prescrizione diretta a carico delle Regioni, in tal modo incidendo sulla autonomia contabile e finanziaria ad esse riconosciuta.

Sugli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le previsioni di cui rispettivamente al

comma 3 e al comma 2 siano formulate in termini di facoltà e non di obbligo, nel rispetto della autonomia riconosciuta alle Regioni in materia, come peraltro opportunamente prevede, in coerenza con il dettato costituzionale, il comma di entrambi gli emendamenti.

Quanto all'emendamento 15.0.4, propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nell'imporre alle Regioni obblighi in materia di conservazione degli *habitat* e delle specie in via di estinzione, sono di eccessivo dettaglio e quindi suscettibili di incidere sull'autonomia normativa ad esse riconosciuta in materia, mentre la disposizione di cui al comma 3 appare altresì lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni medesime.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **Plenaria**

### **319<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.* approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

La PRESIDENTE, prima di pronunciarsi sulla inammissibilità degli emendamenti ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sottolinea di aver agito – nell'assumere una decisione così importante – in autonoma responsabilità, nella consapevolezza dei propri doveri istituzionali e del rilievo della materia. Indica, quindi, i criteri a cui si è conformato il suo sindacato.

Ricorda che, in base all'articolo 104 del Regolamento, se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Lo scopo della prescrizione regolamentare è quello di regolare il procedimento legislativo e, in particolare, il regime delle cosiddette *navette*. All'esito dei diversi passaggi parlamentari, si tende a restringere sempre più il campo di modificabilità delle disposizioni del disegno di legge all'esame, al fine di giungere all'approvazione dell'identico testo da parte di entrambe le Camere.

In questo senso, la norma contenuta all'articolo 104, come tutte le disposizioni del Regolamento riguardanti il procedimento legislativo, è coerente con la funzione regolatoria del conflitto, rappresentato dal confronto tra diverse opzioni nella definizione di un testo normativo, ed è funzionalmente orientata alla soluzione dello stesso, e cioè al raggiungimento della deliberazione legislativa.

Come rilevato anche nel corso dell'indagine conoscitiva da numerosi costituzionalisti intervenuti, l'articolo 104 del Regolamento può considerarsi una norma disponibile, anche perché non direttamente attuativa delle prescrizioni costituzionali relative al procedimento legislativo. È stato infatti ribadito nel corso delle audizioni – e questo è anche il suo convincimento – che, per il principio del *nemine contradicente*, la prescrizione regolamentare possa essere derogata, in quanto essa è diretta esclusivamente a regolare e razionalizzare l'*iter* legislativo, per evitare un numero potenzialmente infinito di *navette*, ma non incide direttamente su aspetti essenziali del procedimento. Una sua eventuale deroga, quindi, non determina alcun vizio *in procedendo*.

In assenza di un accordo, occorre dunque procedere ad un'applicazione rigorosa e coerente del dettato regolamentare, che impone di verificare se gli emendamenti presentati soddisfino il requisito della diretta correlazione con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il nodo interpretativo e procedurale riguarda essenzialmente il concetto di «diretta correlazione». Esso può essere sciolto, combinando valutazioni di carattere formale con considerazioni di natura più sostanziale.

Il primo criterio – strettamente formale – da seguire ai fini della pronuncia di ammissibilità impone di dichiarare inammissibili tutti gli emendamenti che si riferiscano ad articoli non modificati dalla Camera dei deputati, ma da quest'ultima approvati nell'identico testo.

Per gli articoli modificati, invece, si apre uno spazio di emendabilità, circoscritto però strettamente alle modifiche apportate dalla Camera. Ciò non significa che siano ammissibili solo gli emendamenti volti a ripristinare il testo definito dal Senato, ma occorre in ogni caso muoversi esclusivamente all'interno della portata e della *ratio* della modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Guardando al contenuto delle proposte e applicando un criterio sostanzialistico, si possono dunque ritenere ammissibili solo quegli emendamenti che – oltre ad intervenire sul comma modificato – agiscano in modo puntuale sulla portata della modifica e siano compatibili con le parti sulle quali vi è stata una doppia deliberazione conforme da parte di entrambe le Camere.

In altre parole, perché un emendamento possa essere ritenuto ammissibile, non è sufficiente che si riferisca al comma modificato. Se la proposta emendativa, pur agendo formalmente su un comma modificato, introduce elementi nuovi, del tutto estranei alla portata dell'intervento compiuto dalla Camera, e ancor più alle parti rimaste immutate a seguito della doppia deliberazione conforme, essa non potrà ritenersi ammissibile, in quanto, seppur formalmente «agganciata» ad una norma modificata, in sostanza si rivelerebbe paradossalmente lo strumento per apportare modifiche incompatibili con parti del testo sulle quali si è consolidata la doppia deliberazione conforme.

In riferimento all'articolo 1, sono ammissibili quindi solo gli emendamenti riguardanti il quinto comma del nuovo articolo 55 della Costituzione, relativo alle funzioni del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle composizione della seconda Camera, sono ammissibili solo gli emendamenti riferiti al quinto comma del nuovo articolo 57 della Costituzione che, avendo ad oggetto la durata del mandato dei senatori, conferma, con l'introduzione della preposizione «dai» in luogo della preposizione «nei», le parti del testo approvate in doppia deliberazione conforme, le quali prevedono che il Senato sia composto da consiglieri regionali, eletti in secondo grado, in quanto sede della rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Dichiara pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, limitatamente a quelli riferiti agli articoli 1 e 2, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,

1.16<sup>a</sup>, 1.17 (limitatamente alla soppressione del comma 6), 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.38184, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.64 (limitatamente alla seconda parte), 1.65 (limitatamente alla seconda parte), 1.66 (limitatamente alla seconda parte), 1.38128 (limitatamente alla seconda parte), 1.38159 (limitatamente alla seconda parte), 1.38124, 1.38125, 1.38121, 1.38122, 1.38123, 1.38130, 1.38131, 1.38132, 1.38133, 1.38134, 1.38135, 1.38136, 1.38137, 1.38138, 1.38139, 1.38140, 1.38141, 1.38142, 1.38143, 1.38154, 1.38157, 1.38158, 1.38170, 1.38174, 1.38146, 1.38147, 1.38148, 1.38149, 1.38150, 1.38151, 1.38152, 1.38153, 1.38155, 1.38156, 1.38160, 1.38162, 1.38164, 1.38167, 1.38168, 1.38169, 1.38171, 1.38172, 1.38173, 1.38175, 1.38176, 1.38177, 1.38178, 1.38179, 1.38180, 1.38181, 1.38182, 1.38183, 1.38185, 1.38186, 1.38187, 1.38188, 1.38189, 1.38190, 1.38191, 1.38192, 1.38193, 1.38194, 1.38195, 1.38196, 1.38197, 1.38198, 1.38199, 1.38200, 1.38201, 1.38202, 1.38203, 1.38204, 1.38205, 1.38206, 1.38207, 1.38208, 1.38209, 1.38210, 1.38211, 1.38212, 1.38213, 1.38214, 1.38215, 1.38216, 1.38217, 1.38218, 1.38219, 1.38220, 1.38221, 1.38222, 1.38223, 1.38224, 1.38225, 1.38226, 1.38227, 1.38228, 1.38229, 1.38230, 1.38231, 1.38232, 1.38233, 1.38234, 1.38235, 1.38236, 1.38237, 1.38238, 1.38239, 1.38240, 1.38241, 1.38242, 1.38243, 1.38244, 1.38245, 1.38246, 1.38247, 1.38248, 1.38249, 1.38250, 1.38251, 1.38252, 1.38253, 1.38254, 1.38255, 1.38256, 1.38257, 1.38258, 1.38259, 1.38260, 1.38261, 1.38262, 1.38263, 1.38264, 1.38265, 1.38266, 1.38267, 1.38268, 1.38269, 1.38270, 1.38271, 1.38272, 1.38273, 1.38274, 1.38275, 1.38276, 1.38277, 1.38278, 1.38279, 1.38280, 1.38281, 1.38282, 1.38283, 1.38284, 1.38285, 1.38286, 1.38287, 1.38288, 1.38289, 1.38291, 1.38292, 1.38293, 1.38294, 1.38295, 1.38296, 1.38297, 1.38299, 1.38300, 1.38301, 1.38302, 1.38303, 1.38304, 1.38306, 1.38307, 1.38308, 1.38309, 1.38310, 1.38311, 1.38312, 1.38313, 1.38314, 1.38315, 1.38316, 1.38317, 1.38318, 1.38319, 1.38320, 1.38321, 1.38322, 1.38323, 1.38324, 1.38325, 1.38326, 1.38327, 1.38328, 1.38329, 1.38330, 1.38331, 1.38332, 1.38333, 1.38334, 1.38335, 1.38336, 1.38337, 1.38338, 1.38339, 1.38340, 1.38341, 1.38342, 1.38343, 1.38344, 1.38345, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.42 (limitatamente alla seconda parte), 2.24, 2.25, 2.43<sup>a</sup>, 2.46, 2.26, 2.27, 2.28, 2.255, 2.23, 2.15, 2.20, 2.21, 2.14, 2.19, 2.17, 2.13, 2.12, 2.16, 2.18, 2.22, 2.45, 2.48, 2.51, 2.47, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54, 2.49, 2.6, 2.29, 2.7, 2.9, 2.8, 2.40, 2.41<sup>a</sup>, 2.42<sup>a</sup>, 2.55, 2.254, 2.56, 2.253, 2.57, 2.252, 2.58, 2.251, 2.59, 2.250, 2.60, 2.249, 2.61, 2.248, 2.62, 2.247, 2.63, 2.246, 2.64, 2.245, 2.65, 2.244, 2.66, 2.243, 2.67, 2.242, 2.68, 2.241, 2.69, 2.240, 2.70, 2.239, 2.71, 2.238, 2.72, 2.237, 2.73, 2.236, 2.74, 2.235, 2.75, 2.234, 2.76, 2.233, 2.77, 2.232, 2.78, 2.231, 2.79, 2.230, 2.80, 2.229, 2.81, 2.228, 2.82, 2.227, 2.83, 2.226, 2.84, 2.225, 2.85, 2.224, 2.86, 2.223, 2.87, 2.222, 2.88, 2.221, 2.89, 2.220, 2.90,

2.219, 2.91, 2.218, 2.92, 2.217, 2.93, 2.216, 2.94, 2.215, 2.95, 2.214, 2.96,  
2.213, 2.97, 2.212, 2.98, 2.211, 2.99, 2.210, 2.100, 2.209, 2.101, 2.208,  
2.102, 2.207, 2.103, 2.206, 2.104, 2.205, 2.105, 2.204, 2.106, 2.203,  
2.107, 2.202, 2.108, 2.201, 2.109, 2.200, 2.110, 2.199, 2.111, 2.198,  
2.112, 2.197, 2.113, 2.196, 2.114, 2.195, 2.115, 2.194, 2.116, 2.193,  
2.117, 2.192, 2.118, 2.191, 2.119, 2.190, 2.120, 2.189, 2.121, 2.188,  
2.122, 2.187, 2.123, 2.186, 2.124, 2.185, 2.125, 2.184, 2.126, 2.183,  
2.127, 2.182, 2.128, 2.181, 2.129, 2.180, 2.130, 2.179, 2.131, 2.178,  
2.132, 2.177, 2.133, 2.176, 2.134, 2.175, 2.135, 2.174, 2.136, 2.173,  
2.137, 2.172, 2.138, 2.171, 2.139, 2.170, 2.140, 2.169, 2.141, 2.168,  
2.142, 2.167, 2.143, 2.166, 2.144, 2.165, 2.145, 2.164, 2.146, 2.163,  
2.147, 2.162, 2.148, 2.161, 2.149, 2.160, 2.150, 2.159, 2.151, 2.158,  
2.152, 2.157, 2.153, 2.156, 2.154, 2.155, 2.10, 2.11, 2.269, 2.270, 2.271,  
2.268, 2.260, 2.256, 2.258, 2.259, 2.261, 2.257, 2.262, 2.263, 2.264,  
2.265, 2.266, 2.272, 2.267, 2.274, 2.273, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278,  
2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288,  
2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298,  
2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308,  
2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318,  
2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328,  
2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338,  
2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348,  
2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.358, 2.359,  
2.360, 2.361, 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.366, 2.367, 2.368, 2.369,  
2.370, 2.371, 2.372, 2.357, 2.373, 2.374, 2.375, 2.376, 2.377, 2.378,  
2.379, 2.380, 2.381, 2.382, 2.383, 2.384, 2.385, 2.386, 2.387, 2.388,  
2.389, 2.390, 2.391, 2.392, 2.393, 2.394, 2.395, 2.396, 2.397, 2.398,  
2.399, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407, 2.408,  
2.409, 2.410, 2.411, 2.412, 2.413, 2.414, 2.415, 2.416, 2.417, 2.418,  
2.419, 2.420, 2.421, 2.422, 2.423, 2.424, 2.425, 2.426, 2.427, 2.428,  
2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438,  
2.439, 2.440, 2.441, 2.442, 2.443, 2.444, 2.445, 2.446, 2.447, 2.448,  
2.449, 2.450, 2.451, 2.452, 2.453, 2.454, 2.455, 2.456, 2.457, 2.458,  
2.459, 2.460, 2.461, 2.462, 2.463, 2.464, 2.465, 2.466, 2.467, 2.468,  
2.469, 2.470, 2.471, 2.472, 2.473, 2.474, 2.475, 2.476, 2.477, 2.478,  
2.479, 2.480, 2.481, 2.482, 2.483, 2.484, 2.485, 2.486, 2.487, 2.488,  
2.489, 2.490, 2.491, 2.492, 2.493, 2.494, 2.495, 2.496, 2.497, 2.498,  
2.499, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.507, 2.508,  
2.509, 2.510, 2.511, 2.512, 2.513, 2.514, 2.515, 2.516, 2.517, 2.518,  
2.519, 2.520, 2.521, 2.522, 2.523, 2.524, 2.525, 2.526, 2.527, 2.528,  
2.529, 2.530, 2.531, 2.532, 2.533, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.539,  
2.541, 2.542, 2.538, 2.543, 2.540, 2.544, 2.545, 2.546, 2.547, 2.548,  
2.549, 2.550, 2.551, 2.552, 2.553, 2.554, 2.555, 2.556, 2.557, 2.558,  
2.559, 2.562, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.566, 2.565, 2.567, 2.568,  
2.569, 2.572, 2.574, 2.570, 2.571, 2.575, 2.577, 2.578, 2.579, 2.580,  
2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590,  
2.591, 2.592, 2.593, 2.594, 2.573, 2.595, 2.596, 2.597, 2.598, 2.599,

2.600, 2.601, 2.602, 2.603, 2.604, 2.605, 2.606, 2.607, 2.608, 2.609, 2.610, 2.611, 2.612, 2.613, 2.614, 2.615, 2.616, 2.617, 2.618, 2.619, 2.620, 2.621, 2.622, 2.623, 2.624, 2.625, 2.626, 2.627, 2.628, 2.629, 2.630, 2.631, 2.632, 2.633, 2.634, 2.635, 2.636, 2.637, 2.638, 2.639, 2.640, 2.642, 2.643, 2.644, 2.645, 2.646, 2.647, 2.648, 2.649, 2.650, 2.651, 2.652, 2.653, 2.654, 2.655, 2.656, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.641, 2.668, 2.669, 2.670, 2.671, 2.672, 2.673, 2.674, 2.675, 2.676, 2.677, 2.678, 2.679, 2.680, 2.681, 2.682, 2.683, 2.684, 2.685, 2.687, 2.688, 2.693, 2.694, 2.686, 2.690, 2.691, 2.692, 2.689, 2.695, 2.696, 2.697, 2.698, 2.699, 2.700, 2.701, 2.702, 2.703, 2.704, 2.705, 2.706, 2.707, 2.708, 2.709, 2.710, 2.711, 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716, 2.717, 2.718, 2.719, 2.720, 2.721, 2.722, 2.723, 2.724, 2.725, 2.726, 2.727, 2.728, 2.729, 2.730, 2.731, 2.732, 2.733, 2.734, 2.735, 2.736, 2.737, 2.738, 2.739, 2.740, 2.741, 2.742, 2.743, 2.744, 2.745, 2.746, 2.747, 2.748, 2.749, 2.750, 2.751, 2.752, 2.753, 2.754, 2.755, 2.756, 2.757, 2.758, 2.759, 2.760, 2.761, 2.762, 2.763, 2.764, 2.765, 2.766, 2.769, 2.770, 2.767, 2.768, 2.771, 2.772, 2.773, 2.774, 2.775, 2.776, 2.777, 2.778, 2.779, 2.780, 2.781, 2.782, 2.783, 2.784, 2.785, 2.786, 2.787, 2.788, 2.789, 2.790, 2.791, 2.793, 2.794, 2.795, 2.796, 2.797, 2.798, 2.799, 2.800, 2.801, 2.802, 2.803, 2.804, 2.805, 2.806, 2.807, 2.808, 2.809, 2.810, 2.811, 2.812, 2.813, 2.814, 2.815, 2.816, 2.817, 2.821, 2.820, 2.822, 2.2699, 2.2713, 2.2701, 2.2697, 2.2703, 2.2705, 2.2706, 2.2708, 2.2709, 2.2711, 2.2712, 2.2714, 2.2715, 2.2717, 2.2718, 2.2719, 2.2725, 2.2726, 2.2704, 2.2707, 2.2716, 2.2729, 2.2710, 2.2720, 2.2721, 2.2724, 2.2722, 2.2723, 2.2727, 2.2696, 2.2700, 2.2692, 2.2730, 2.2731, 2.2732, 2.2733, 2.2734, 2.2735, 2.2736, 2.2737, 2.2738, 2.2739, 2.2740, 2.2741, 2.2742, 2.2743, 2.2744, 2.2745, 2.2746, 2.2747, 2.2748, 2.2749, 2.2750, 2.2751, 2.2752, 2.2753, 2.2754, 2.2755, 2.2756, 2.2757, 2.2758, 2.2759, 2.2760, 2.2761, 2.2762, 2.2763, 2.2764, 2.2765, 2.2766, 2.2767, 2.2768, 2.2769, 2.2770, 2.2771, 2.2772, 2.2773, 2.2774, 2.2775, 2.2776, 2.2777, 2.2778, 2.2779, 2.2780, 2.2781, 2.2782, 2.2783, 2.2784, 2.2785, 2.2786, 2.2787, 2.2788, 2.2789, 2.2790, 2.2791, 2.2792, 2.2793, 2.2794, 2.2795, 2.2796, 2.2797, 2.2798, 2.2799, 2.2800, 2.2801, 2.2802, 2.2803, 2.2804, 2.2805, 2.2806, 2.2807, 2.2808, 2.2809, 2.2810, 2.2811, 2.2812, 2.2813, 2.2814, 2.2815, 2.2816, 2.2817, 2.2818, 2.2819, 2.2820, 2.2821, 2.2822, 2.2823, 2.2824, 2.2825, 2.2826, 2.2827, 2.2828, 2.2829, 2.2830, 2.2831, 2.2832, 2.2833, 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati determinino un conflitto con altre disposizioni costituzionali. Pertanto, sarebbe stato opportuno consentire la modificabilità anche di norme non emendate in seconda lettura, proprio al fine di restituire equilibrio al sistema istituzionale nel suo complesso, attraverso meccanismi compensativi, quali potrebbero essere i nuovi istituti di democrazia diretta.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) non concorda sulla decisione di considerare inderogabile l'articolo 104 del Regolamento, in base alla pre-

supposizione che non vi sarebbe un orientamento unanime in tal senso, condizione ritenuta essenziale – in base al principio del *nemine contradicente* – per non applicare il dettato regolamentare.

Rileva, infatti, che – prima di giungere a tale conclusione – si sarebbe dovuto verificare se effettivamente, tra le forze politiche, vi sia una posizione condivisa riguardo alla possibilità di consentire un'ampia emendabilità del testo in terza lettura.

La PRESIDENTE osserva che, alla luce degli emendamenti presentati e in considerazione delle posizioni assunte dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, non sembra emergere un orientamento condiviso sulla possibilità di derogare all'articolo 104 del Regolamento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea, in primo luogo, che l'interpretazione dei costituzionalisti auditi dalla Commissione sulla possibilità di derogare all'articolo 104 del Regolamento non è stata univoca, ma ha sollevato questioni di assoluto rilievo che avrebbero meritato una più attenta considerazione.

Secondo alcuni esperti, in particolare, occorre tenere conto della particolare natura del procedimento di revisione costituzionale, previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Ciò avrebbe dovuto favorire un'interpretazione estensiva del dettato regolamentare, per consentire la più ampia emendabilità del testo anche in terza lettura, proprio al fine di pervenire a una posizione quanto più possibile condivisa su temi di massima incidenza per la vita delle istituzioni democratiche.

Peraltro, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al nuovo articolo 55 della Costituzione, a proposito delle funzioni dei due rami del Parlamento, incidono – seppur indirettamente – anche sulla composizione del Senato, rendendo indispensabile un ulteriore intervento per restituire razionalità al sistema istituzionale nel suo complesso.

A suo avviso, pertanto, sarebbe opportuno verificare, in una sede istituzionale propria, l'eventuale sussistenza di una posizione concorde, tra i Gruppi parlamentari, circa la possibilità di modificare anche le parti non direttamente emendate dalla Camera dei deputati. Sarebbe inopportuno, infatti, registrare le diverse opinioni politiche soltanto attraverso riunioni informali, dibattiti televisivi o dichiarazioni alla stampa.

La PRESIDENTE ribadisce che la disposizione regolamentare, secondo cui in terza lettura sarebbero ammessi solo gli emendamenti attinenti alle modifiche apportate dalla Camera, è finalizzata a impedire la votazione di proposte volte surrettiziamente a contraddire norme su cui vi sia già stata una doppia deliberazione conforme. A tale principio si può derogare solo qualora vi sia un accordo politico formale, come peraltro avvenne in occasione della riforma costituzionale per la modifica dell'articolo 68 della Costituzione. In quell'occasione, l'articolo 104 del Regolamento – in base al principio del *nemine contradicente* - fu interpretato in modo estensivo e ciò favorì il raggiungimento di un'ampia intesa.

Pertanto, pur condividendo le considerazioni della senatrice De Petris sulla esigenza, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, di intervenire nuovamente sulle funzioni del Senato, in qualità di Presidente della Commissione non può che compiere uno scrutinio tecnico sull'ammissibilità degli emendamenti, basato sull'articolo 104 del Regolamento, rinviando alla sede politica ogni altra considerazione.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), dopo aver osservato che la formulazione dell'articolo 104 del Regolamento presenta un contenuto che autorizza possibili interpretazioni divergenti, soprattutto in riferimento alla portata ermeneutica dell'espressione «diretta correlazione», ritiene improprio ridurre la questione dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge costituzionale ad un profilo meramente tecnico e regolamentare.

In proposito, rileva che le ampie modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, durante l'esame in seconda lettura, hanno inciso profondamente sulla fisionomia del nuovo Senato, alterandone in misura significativa i caratteri rispetto al modello prefigurato in prima lettura.

Peraltro, le scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento sono state assunte a seguito di una determinazione politica della maggioranza, oltretutto in presenza di rapporti di forza che alla Camera, rispetto al Senato, risultano molto più favorevoli per le forze di governo.

Pertanto, a suo avviso, sarebbe quanto mai opportuna e politicamente lungimirante la scelta di pervenire – in questa fase così importante del procedimento – a un'intesa a livello politico, compiendo ogni sforzo per giungere a soluzioni condivise, soprattutto in riferimento alle questioni più controverse. A tal fine, sarebbero auspicabili maggiori occasioni di interlocuzione e di confronto. Il dibattito, che appare tutto interno al Partito Democratico, dovrebbe al contrario essere esteso a tutte le forze politiche e riguardare il merito delle questioni.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) chiede se il Presidente del Senato sia a conoscenza dei criteri in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità degli emendamenti al testo della riforma costituzionale.

La PRESIDENTE sottolinea che il Presidente del Senato, nella piena legittimità ed esercizio delle proprie prerogative, esprimerà – come ha dichiarato anche pubblicamente – un'autonoma valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno costituzionale.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M)*) auspica che nei prossimi giorni sia possibile pervenire a un'intesa a livello politico, per consentire che sulla riforma costituzionale si formi un ampio consenso in Parlamento e nel Paese, anche in considerazione dell'eventuale *referendum* confermativo.

Per rendere più agevole tale accordo, sarebbe stato opportuno valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a parti non modificate dalla Camera dei deputati, o modificate solo in parte, come l'articolo 2, secondo criteri più ampi e meno rigidi, analizzando in modo sistematico l'incidenza delle singole disposizioni sull'impianto complessivo della riforma costituzionale.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) osserva che l'esame in terza lettura del disegno di legge costituzionale si svolge in un nuovo contesto, sia per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sia per la diversa composizione dello schieramento politico che ne sostiene l'approvazione. Per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli o a parti di articolo su cui vi è già stata una doppia deliberazione conforme, quindi, appare quanto mai opportuna un'intesa sul piano politico, anche al fine di evitare una insuperabile contrapposizione con i Gruppi parlamentari che ritengono indispensabili alcune modifiche.

Ritiene che la possibilità di pervenire a un orientamento condiviso sia rimessa soprattutto alla responsabilità delle forze politiche di maggioranza. In assenza di un accordo, però, risulterebbe evidente che un contrasto politico così rilevante non possa trovare composizione nell'ambito della Commissione.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), pur ritenendo auspicabile un accordo politico ampio sulla riforma costituzionale, ritiene che, in base al combinato disposto degli articoli 121 e 104 del Regolamento, non sia possibile, in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, ammettere – in terza lettura – emendamenti che rimettano in discussione, anche indirettamente, la questione della elettività dei senatori.

Peraltro, proprio in ragione della rilevanza della riforma costituzionale, appare indispensabile – come coerentemente ha affermato la Presidente – una rigorosa applicazione delle norme regolamentari, al di là delle particolari contingenze politiche.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*) ritiene che, dalle audizioni dei costituzionalisti, sia emerso un orientamento ampiamente condiviso circa la opportunità di consentire un'ampia emendabilità del testo di riforma costituzionale, anche in terza lettura, proprio in considerazione della rilevanza dei temi coinvolti e della natura del tutto peculiare del procedimento di revisione, così come definito dall'articolo 138 della Costituzione.

In ogni caso, se si intende rimettere alla politica la responsabilità della scelta, si dovrebbe verificare, nelle sedi proprie, la possibilità di pervenire a un accordo fra i Gruppi parlamentari sulla piena emendabilità dell'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, anche in deroga al dettato dell'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che – ai fini della pronuncia di ammissibilità – occorre compiere un'analisi approfondita del contenuto

degli emendamenti, per valutarne la effettiva portata e la diretta correlazione con le modificazioni apportate, in seconda lettura, dalla Camera dei deputati.

Sottolinea l'atteggiamento costruttivo del Gruppo Movimento 5 Stelle, che ha presentato un numero contenuto di proposte di modifica, al solo fine di risolvere le contraddizioni interne al testo della riforma.

Tuttavia, preannuncia che, qualora i Gruppi di maggioranza optassero per inserire il disegno di legge costituzionale all'esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea, comprimendo il necessario approfondimento in Commissione, verrebbero meno i presupposti per una partecipazione collaborativa ai lavori.

Il senatore BRUNI (*CoR*) si associa alla richiesta di verificare, attraverso un'interlocuzione tra i Gruppi parlamentari nelle sedi proprie, la possibilità di pervenire a un accordo politico sulla derogabilità dell'articolo 104 del Regolamento.

Peraltro, dall'esame nel merito degli emendamenti, risulta una volontà largamente maggioritaria di introdurre modifiche significative su alcuni aspetti essenziali del progetto di riforma.

Il senatore ZANDA (*PD*) dichiara pienamente condivisibili le valutazioni della presidente Finocchiaro, in quanto l'applicazione rigorosa dell'articolo 104 del Regolamento evita che la discussione di un disegno di legge, anche di natura costituzionale, si protragga per un tempo indefinito.

Del resto, la riforma costituzionale in esame è volta a superare le criticità del bicameralismo paritario, le quali si paleserebbero in tutta la loro evidenza ove fossero compiute – in deroga al dettato regolamentare – eventuali forzature sui criteri di ammissibilità degli emendamenti in terza lettura. Peraltro, la dichiarazione di piena modificabilità dell'articolo 2 potrebbe autorizzare analoghe rivendicazioni anche su altre parti del disegno di legge costituzionale, non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Preannuncia che ribadirà in ogni sede parlamentare, nella sua qualità di presidente di Gruppo, la necessità di un'applicazione rigorosa della disposizione regolamentare, affinché non siano rimesse in discussione le scelte sulle quali si è consolidata una doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento, peraltro dopo un ampio e approfondito dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene necessario estendere alla partecipazione di tutte le forze politiche i tentativi di intesa effettuati all'interno del Partito democratico, in un confronto informale – di cui si è appresa notizia dagli organi di stampa – tra esponenti del Gruppo del Partito Democratico di Camera e Senato e rappresentanti del Governo.

Propone, pertanto, la costituzione di un comitato ristretto, per un confronto serio e una riflessione approfondita, al fine di verificare se vi siano le condizioni per un accordo.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Calderoli. Ritiene opportuno, infatti, individuare un luogo adeguato di confronto, per verificare la possibilità di pervenire a un'intesa politica.

La PRESIDENTE si riserva di valutare la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,40*

#### PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### Plenaria

237<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
CASSON

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori e, facendo riferimento alle sue dichiarazioni nella seduta del 9 settembre scorso, relative ad un'intervista rilasciata al «Corriere della sera» dalla relattrice, senatrice Cirinnà, fa presente come a quell'articolo abbia fatto seguito un ulteriore articolo nel medesimo giornale, nonché una dichiarazione su Twitter della relattrice, alla luce dei quali l'unica conclusione possibile sembra essere quella che la relattrice intende continuare a svolgere il suo ruolo con modalità incompatibili con le esigenze di equilibrio e oggettività che dovrebbero caratterizzarlo secondo la prassi parlamentare. È francamente inaccettabile continuare a trovarsi di fronte a dichiarazioni nelle quali la posizione di coloro che si oppongono al testo in esame sulle unioni civili è rappresentata come quella di irresponsabili che vogliono negare il diritto alle coppie omosessuali.

*La seduta sospesa alle ore 13,50 è ripresa alle ore 14.*

Seguono brevi interventi del senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) – che giudica del tutto fuorviante e non corrispondente alla realtà una rappresentazione del dibattito in Commissione come scontro tra chi vuole riconoscere i diritti degli omosessuale e chi, invece, vuole negarli, quando il confronto è non sul «se» riconoscere tali diritti, ma piuttosto quale debba essere il contenuto degli stessi alla luce del dettato costituzionale e delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale – del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – che manifesta il proprio dispiacere

per dichiarazioni che lo descrivono sui mezzi di comunicazione di massa come un avversario del riconoscimento dei diritti degli omosessuali, quando sono ormai quarant'anni che si riflette su come trovare una risposta a quest'esigenza – ed infine del presidente PALMA, che auspica che incidenti di questo tipo non si abbiano a ripetere anche per le ricadute che gli stessi hanno sull'andamento dei lavori.

Riprende la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, del testo unificato.

La presidenza dichiara, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo2), preclusi gli emendamenti: 1.871, 1.872 (testo 2), 1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.883 (testo 2), 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.889, 1.890, 1.901 e 1.902.

*La seduta sospesa alle ore 14,15 è ripresa alle ore 14,30.*

Il senatore LUMIA (*PD*) reitera la richiesta già formulata al senatore Caliendo nel corso della seduta del 10 settembre scorso, di ritirare l'emendamento 1.835, al fine di poterlo presentare in Aula con una formulazione condivisa. Qualora il senatore Caliendo decidesse di non ritirare l'emendamento suddetto, il voto del Gruppo parlamentare PD sarebbe contrario.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il contenuto dell'emendamento a propria firma è coerente con l'articolo 2 della Costituzione, che rappresenta la cornice giuridica entro la quale si iscrive l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Sottolinea che, attraverso la proposta emendativa in oggetto, si intende apportare una modifica coerente con la finalità di evitare che l'unione civile possa diventare nei fatti una duplicazione del matrimonio. Per tali ragioni dichiara di non ritirare l'emendamento in esame.

Il senatore AIROLA (*M5S*) – annunciando voto contrario sull'emendamento 1.835 – dichiara che l'obiettivo di alcuni membri della Commissione che non condividono il testo unificato è quello di depotenziare l'istituto dell'unione civile sul presupposto che qualsiasi riconoscimento più ampio possa implicare un collegamento, anche indiretto, con il matrimonio.

Dopo che i senatori GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) e D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.835, quest'ultimo è posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.836 – fatto proprio dal senatore Malan – interviene il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), annunciando voto contrario in quanto la formulazione proposta renderebbe l'unione civile ancora troppo simile all'istituto del matrimonio.

Per ragioni analoghe anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, osservando in particolare che il riferimento ad un registro di rilievo nazionale appare improprio per disciplinare l'unione civile.

L'emendamento 1.836 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 1.843 – finalizzato ad aggiungere, al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, la parola «contestuale» dopo la parola «dichiarazione» – annunciando voto favorevole in quanto tale precisazione renderebbe più chiaro il senso della previsione normativa.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato il proprio voto contrario sull'emendamento in oggetto – in quanto mantiene l'impostazione di fondo del testo unificato, che lui non condivide – la relatrice CIRINNÀ (*PD*) si dichiara contraria ad accogliere tale proposta emendativa in quanto la contestualità della dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di Stato civile al fine della costituzione dell'unione civile è già insita in via implicita nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato.

L'emendamento 1.843 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 1.857 per assenza del proponente, il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) interviene sull'emendamento 1.858, annunciando il voto favorevole in quanto ritiene che la presenza di due testimoni davanti all'ufficiale di stato civile, ai fini della costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, rischia di creare molteplici problemi ermeneutici in ordine alla esatta collocazione sistematica di tale istituto. A tale riguardo – citando un recente articolo dell'ex presidente della Corte costituzionale, professor Cesare Mirabelli – sottolinea la necessità, per evitare l'approvazione di un testo palesemente incostituzionale, di rendere chiaramente distinto l'istituto che si vuole costituire rispetto al matrimonio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – annunciando voto favorevole – osserva che la soppressione dal comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato del riferimento alla presenza di due testimoni nell'ambito del procedimento di costituzione dell'unione civile appare conforme all'esigenza di ricondurre tale istituto nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. A tale riguardo, sottolinea la necessità di evitare riferimenti a forme di pubblicità o a modalità costitutive incompatibili con l'esigenza di assicurare la massima libertà ed autonomia negoziale alle parti delle unioni civili.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*), annunciando voto contrario, dichiara di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritenendo che il legislatore ordinario sia libero di regolamentare le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione sia attraverso forme privatistiche sia attraverso modalità pubblicistiche, gli emendamenti 1.858, 1.859 e 1.860 (quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo) – di identico contenuto – sono posti ai voti e respinti.

Dopo che l'emendamento 1.863 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, si passa ad esaminare gli emendamenti 1.868 e 1.869 – di contenuto sostanzialmente identico – sui quali il senatore Giovanardi appone la propria firma annunciando voto favorevole, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara voto di astensione.

Prende la parola il senatore AIROLA (*M5S*) annunciando voto contrario sulle suddette proposte emendative, le quali denotano una totale mancanza di rispetto nei confronti delle persone omosessuali. Ritiene vergognoso che si faccia ironia su tematiche così delicate e complesse.

Il senatore LUMIA (*PD*), annunciando il voto contrario anche a nome del proprio gruppo parlamentare, ricorda di aver formulato la proposta di ridurre il numero degli emendamenti per consentire una discussione sul merito del provvedimento e per evitare di dover esaminare emendamenti dal contenuto così disdicevole.

L'emendamento 1.868 – di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.869 – è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti 1.881 – fatto proprio dal senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) – e 1.882 – di identico contenuto – volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annuncia voto favorevole, sottolineando la totale chiusura da parte dei sostenitori del testo unificato verso qualsiasi proposta di mediazione da parte di coloro che non ne condividono l'impianto complessivo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole, in quanto con la formulazione proposta al comma 2 dell'art. 1 del testo unificato – che prevede l'istituzione del registro delle unioni civili fra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano – si stravolge completamente il riferimento alla formazione sociale contenuto nell'emendamento 1.10000 (testo 2) precedentemente approvato. Propone pertanto di sopprimere tale previsione e di sostituirla con il contenuto dell'emendamento a propria firma 2.12, che regola la medesima fattispecie, ma in modo a suo avviso più condivisibile, razio-

nale e coerente con i principi della Costituzione e con le disposizioni del codice civile. Non comprende per quale ragione la maggioranza che sostiene il testo si rifiuti di prendere in considerazione qualsiasi proposta di convergenza proveniente da una parte della Commissione.

Con un'unica votazione sono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.881 e 1.882.

Analogamente sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.913 (fatto proprio dal senatore Caliendo) e 1.914 – di identico contenuto –, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria****86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia sulla *Multinational Land Force* (MLF).

Si tratta di una formazione militare a livello di Brigata, costituita dalla Brigata alpina *Julia*, con contributi di reparti sloveni e ungheresi. Istituita originariamente nel 1998, la Forza riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in ambito NATO, ONU, UE e OSCE. Dall'inizio della sua attività, la MLF è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo e in Afghanistan, nell'ambito della missione «ISAF».

L'Accordo in esame è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa istitutiva della forza militare, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla Nato, contribuendo all'incremento dei livelli di capacità di reazione nelle situazioni di crisi e al consolidamento delle relazioni militari.

Il trattato, che consta di un preambolo, di 13 articoli e di un annesso, precisa che l'obiettivo della Forza multinazionale è contribuire alla sicurezza internazionale con attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

Il testo disciplina altresì le modalità di impiego della Forza, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale. Viene poi definita la struttura del gruppo direttivo politico-militare della MLF e la struttura gerarchica, con l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila.

I successivi articoli definiscono le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *Memo-randum* la definizione degli aspetti tecnici e logistici. I costi per l'operatività del Quartier Generale sono a carico di un bilancio multinazionale, mentre lo *status* del personale ricalca il modello della NATO. L'Accordo è aperto all'adesione di altri Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 17.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011*

(Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, che sancisce l'impegno dei due Paesi a sviluppare una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento all'immigrazione illegale, alla tratta degli esseri umani e al traffico di sostanze stupefacenti. L'intento è quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sul piano strategico ed operativo, nonché di intensificare i rapporti fra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla pubblica sicurezza.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 17 articoli, individua nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili della sua attuazione.

Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'intesa definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera, prevedendo scambio di informazioni, collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, armonizzazione delle attività operative, istruzione e formazione professionale.

I successivi articoli disciplinano lo scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di attività operative.

Un capitolo specifico è dedicato alla protezione ed alla riservatezza dei dati personali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120 mila euro annui a decorrere dall'anno in corso, ascrivibili alle spese per il distacco del personale, nonché per l'attività di formazione e istruzione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015*

(Esame e rinvio)

Il relatore COLUCCI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione di quattro accordi di sede, fra l'Italia e altrettante organizzazioni internazionali che hanno sedi nel nostro Paese: la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città italiane – a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi – che contribuiscono al prestigio internazionale del Paese e che sono in grado di offrire un valore aggiunto, anche per le ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello.

Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza nonché a consentire a tali strutture di ampliare le rispettive attività operative.

La *Bioversity International* è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare, già denominata Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche. L'Accordo in esame è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione,

attualmente operante nella struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma.

L'Accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per l'espansione e il funzionamento della sua sede in Italia – situata nel territorio di Frascati, in provincia di Roma – nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale.

L'emendamento all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo *Staff college*, prestigioso centro di alta formazione presente a Torino, è finalizzato a fornire un contributo per il funzionamento dell'Istituto, anche in considerazione dei positivi effetti indiretti che ne derivano per il Paese.

Da ultimo c'è il Protocollo di emendamento all'intesa fra l'Italia e le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi, attiva nel sostegno delle operazioni di mantenimento della pace. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in vero e proprio «centro di servizi globali», in particolare per le comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2,5 per l'Accordo con *Bioversity International*, 500.000 per il *College* di Torino, e 45.000 per la base di Brindisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014**

(Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (PD) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel dicembre 2014, fra l'Italia e la Slovenia per la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina, fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e *Občina Brda*, in Slovenia. L'esigenza di ridefinire il confine nasce dai lavori di regimentazione del torrente, che per un tratto ne hanno modificato il corso. Per far sì che il confine di Stato continui a coincidere con la mediana del torrente, i due Paesi hanno concordato uno scambio di superfici equivalenti pari a 1746 metri quadri. Si è dunque proceduto ad una parziale modifica della Convenzione bilaterale del 2007, che ha finora definito la linea di frontiera, tramite due documenti specifici, un catalogo delle coordinate della linea del confine e un Atlante delle carte e delle mappe.

L'Accordo è composto da 4 articoli, da una tabella e da tre planimetrie. L'intesa prevede che le Parti provvedano ad eseguire i lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine, con lo spostamento di alcuni cippi e stabilisce che ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato non avranno influenza sul tracciato come nuovamente definito. Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore (articolo 3).

L'Accordo non presenta ovviamente profili di incompatibilità con la normativa interna e comunitaria e anzi risolve una questione che era rimasta in sospenso da oltre quindici anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge

in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### Plenaria

#### 451<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
SANGALLI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente SANGALLI rammenta che la Commissione ha precedentemente richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha ricevuto soltanto oggi una bozza di relazione tecnica da parte dell'amministrazione di competenza e non ha ancora potuto verificarne i contenuti. Ricorda che il disegno di legge esaminato alla Camera non era inizialmente corredato della relazione tecnica e che, pertanto, quella che si sta attualmente predisponendo non costituisce propriamente una relazione tecnica aggiornata, ma una relazione tecnica complessiva di tutto il testo. Da ciò deriva una seria difficoltà a verificare la relazione predisposta dall'amministrazione competente.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, alla luce delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo, il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

La senatrice ZANONI (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nelle precedenti sedute, in sostituzione del relatore Lai, propone l'approvazione del seguente parere sul testo del provvedimento: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000."; all'articolo 5, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000."; all'articolo 10, sia soppresso il comma 2; all'articolo 18, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente a euro 940.000 per l'anno 2015, e a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali."»

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

In relazione agli emendamenti illustrati in precedenza, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità delle proposte 5.2, 10.100/1, 10.100/2, 10.3, 16.100/1, 16.100/3, 16.100/4, 16.100, 10.2 (testo 2) e 10.3 (testo 2). Ritiene, altresì, oneroso il subemendamento 16.100/2 e l'emendamento 1.4. Concorda, inoltre, sulla necessità di acqui-

sire una relazione tecnica sulle proposte 10.1 e 16.0.1, nonché sull'emendamento 3.2. Esprime, infine, un parere non ostativo, sulla proposta 15.0.1, condizionatamente all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla specificazione che i centri di cui trattasi debbano essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle valutazioni svolte dal rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 10.100/1, 10.100/2, 10.3, 16.100/1, 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4, 16.100, 10.2 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.1, 16.0.1, 1.4 e 3.2. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché, dopo le parole: «biodiversità delle specie vegetali spontanee», delle seguenti: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative.».

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime la propria contrarietà sia sugli emendamenti che sul testo, soprattutto in relazione alla istituzione di nuovi e ulteriori comitati, che ritiene eccessiva, dubitando della possibilità che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, tale tendenza in contrasto con i proclami di semplificazione del quadro istituzionale ripetutamente annunciati dal Governo. Fa, incidentalmente, notare anche l'uso improprio e talvolta inutile di termini inglesi nel testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo del Governo sulle proposte 39.32 e 39.33, mentre ritiene onerosi gli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 39.0.2 (testo 2), 39.0.3, 39.0.3 (testo 2), 39.0.4 e 39.0.5. Concorda, inoltre, con il relatore, sull'onerosità degli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8,

40.9, 40.10 e 40.11, nonché sugli emendamenti 40.0.1 e 40.1. Ritieni, altresì, necessario, predisporre una relazione tecnica sugli emendamenti 40.13, 40.13 (testo 2), 40.14, 40.14 (testo 2), 40.0.2 e 40.0.2 (testo 2), mentre reputa impossibile apprezzare gli effetti finanziari degli emendamenti 40.0.4 e 40.0.4 (testo 2). Esprime, quindi, un parere non ostativo sulle proposte 40.2, 40.12 e 40.0.3. Ritieni, inoltre, oneroso il subemendamento 40.100 testo 3/6, mentre chiede di poter sospendere l'esame dell'emendamento 40.100 (testo 4), per consentirne un esame più approfondito. Quanto all'emendamento 40.0.400 e relativi subemendamenti, chiede di poterne rinviare l'esame in attesa della predisposizione di una nota tecnica contenente una proposta di riformulazione del testo base.

Ritieni necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente sugli emendamenti 41.0.1, 41.0.1 (testo 2) e 41.0.2. Concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12, nonché sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sulla proposta 42.8. Appare evidente, a suo parere, il carattere oneroso degli emendamenti 42.9, 42.200/1 e 42.200/10, mentre non ritiene siano apprezzabili degli effetti finanziari diretti in relazione alle proposte 42.200 e 42.200/11. Non esprime alcuna osservazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 43, mentre concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 44.4, nonché sulla necessità di una relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Reputa, altresì, indispensabile una relazione tecnica sui subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/12, 44.0.100/13 nonché 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Risultano, a suo parere, onerosi gli emendamenti 44.0.100/9, 44.0.100/14, 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3 e 44.0.100/4. Esprime, infine, un parere non ostativo sulle proposte 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.100.

Sulla scorta dei pareri forniti dal rappresentante di Governo, il presidente SANGALLI (*PD*), in sostituzione del relatore Gualdani, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 39.0.2 (testo 2), 39.0.3, 39.0.3 (testo 2), 39.0.4, 39.0.5, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.0.1, 40.1, 40.13, 40.13 (testo 2), 40.14, 40.14 (testo 2), 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.100 (testo 3)/6, 41.0.1, 41.0.1 (testo 2), 41.0.2, 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11, 42.12, 42.8, 42.9, 42.200/1, 42.200/10, 44.4, 44.5, 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13, 44.0.100/14, 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.3, 40.0.4, 40.0.4 (testo 2), 42.200 e 42.200/11. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 39 a 44. Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 45 al termine, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemenda-

menti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

**(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta della relatrice.

Verificato il prescritto numero di senatori la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria****264<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 10 settembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), relatore sul provvedimento in esame, nel richiamare le considerazioni svolte in sede di relazione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5 e 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Facendo riferimento agli esiti dell'esame parlamentare della precedente versione dello schema di decreto legislativo in titolo, la relatrice

RICCHIUTI (PD) segnala innanzitutto che non è stata accolta l'osservazione che, in relazione all'articolo 1, invita il Governo a modificare la formula con cui si dispone l'abrogazione della norma che fa riferimento a «qualsiasi altra causa di inesigibilità» invocabile dal contribuente per avanzare l'istanza di sospensione. La Commissione finanze del Senato suggeriva di introdurre una norma di chiusura più favorevole al contribuente rispetto all'abrogazione, ma comunque utile ad evitare richieste opportunistiche.

È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso dalla VI Commissione della Camera; di conseguenza è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza. Inoltre, con le norme in esame viene soppresso il termine di 60 giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione.

L'articolo 2 del provvedimento intende ridurre il divario normativo esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitivi dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente. In proposito, non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, con la quale si chiede di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione.

L'articolo 3 dello schema procede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

È stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso dalla VI Commissione della Camera con riferimento al cosiddetto inadempimento lieve; in particolare, è stato ampliato da cinque a sette giorni il versare tardivamente la prima rata senza incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione.

L'articolo 5 modifica la disciplina dell'accertamento esecutivo, allo scopo di consentire al contribuente, in tale ipotesi, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In proposito, non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *i*) del parere della Commissione finanze della Camera, che suggerisce di disporre l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa, anziché prevedere che l'accertamento sia esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *l*) del parere della VI Commissione della Camera, che invita il Governo a valutare di rendere esecutivo l'avviso di intimazione dopo 30 giorni dalla notifica e di prolungare la sua validità ad un anno. L'avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute.

L'articolo 9 dello schema in esame, relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, è stato riscritto anche in coerenza a quanto osservato nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Resta ferma – come nell'articolo 9 dell'Atto del Governo n. 185 – la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo: esso passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). In primo luogo, entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Rispetto all'originaria formulazione proposta nell'Atto del Governo n. 185, gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione e non più al costo di funzionamento del servizio. Inoltre con una novella al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, viene ridefinita la ripartizione degli oneri di riscossione.

Una quota a carico del debitore (oneri di riscossione), nella seguente misura: se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima, è posto a suo carico l'uno per cento delle somme rimosse, in caso di riscossione spontanea, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi, oltre alle spese di notifica della cartella; se il debitore paga oltre i sessanta giorni dalla notifica, l'onere a suo carico si eleva al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora (maturati in favore dell'ente creditore) riscossi; viene sostanzialmente ripresa la formulazione dell'Atto del Governo n. 185, con una maggiore diversificazione degli oneri di riscossione posti a carico del debitore;

Non è stata accolta l'osservazione di cui al punto n. 4, lettera *a*) del parere reso dalla 6<sup>a</sup> Commissione nella parte che invita il Governo a valutare un'eventuale riduzione dell'aggio al 7 per cento, non dunque al 6 per cento. Con previsioni ulteriori rispetto al disposto dell'articolo 9 dell'Atto del Governo n. 185, le norme in commento dispongono, analogamente alla disciplina oggi vigente, che sia effettuata una anticipazione annuale, a carico degli enti creditori che si sono avvalsi dell'agente della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili. Gli enti creditori versano, se tempestivamente richiesto, il rimborso delle spese esecutive entro il 30 giugno di ciascun anno solare, salvo diniego definitivo del discarico, nel qual

caso l'agente della riscossione restituisce all'ente creditore l'importo anticipato maggiorato degli interessi legali.

Il comma 6 abroga il comma 13-*quinquies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011.

È stato dunque parzialmente accolto quanto osservato dalle Commissioni di Senato e Camera, con riferimento al citato articolo 9. In particolare, è stato accolto l'invito: ad inserire una disciplina transitoria che mantenesse fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016 e che prevedesse forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione, ove non fosse possibile garantirne l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l'obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi; a confermare la già vista regola vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l'anticipazione di tali spese nell'anno successivo a quello di maturazione delle stesse; ad aggiornare gli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, prevedendo altresì l'ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione.

Non sembra essere stata completamente accolta l'osservazione delle Commissioni parlamentari competenti che invitano il Governo a valutare una maggiore graduazione, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, degli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all'attività svolta dall'agente della riscossione.

In accoglimento delle osservazioni della Commissione bilancio del Senato e della condizione della Commissione bilancio della Camera, è stato inserito il comma 7 all'articolo 9, ai sensi del quale dall'attuazione delle nuove disposizioni in tema di remunerazione del servizio della riscossione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'articolo 10 si intende apportare alcune modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo.

In merito, è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *m*) del parere della VI Commissione della Camera, introducendo un comma 3-*bis* all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ai sensi del quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere della VI Commissione della Camera, introducendo la possibilità, per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'erario in ordine al pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, di effettuare il relativo pagamento anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere della VI Commissione finanze della Camera, riguardante la possibilità di prevedere che il contribuente possa richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito.

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *n*) del parere della VI Commissione della Camera, relativa all'introduzione della possibilità di pagare le cartelle anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti.

Non è stata accolta l'osservazione di cui al punto 5 del parere della 6<sup>a</sup> Commissione finanze del Senato, la quale propone che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall'agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo.

L'articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. In proposito, è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *g*) del parere reso dalla Commissione finanze della Camera, sopprimendo la norma che ripristinava la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

In attuazione della condizione espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, nonché della seconda condizione della V Commissione della Camera dei deputati, è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo prevedendo che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in luogo di soli oneri.

L'articolo 15 dello schema di decreto in esame (articolo 14 dell'Atto del Governo n. 185) reca la disciplina transitoria, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

È stata parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere reso dalla Commissione finanze della Camera, introducendo la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto. Tuttavia, tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista

per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime rammarico per la mancata modifica dell'articolo 1, nel senso di una maggiore tutela del contribuente, la quale è tuttavia maggiormente garantita dal mancato accoglimento di altre osservazioni formulate nel precedente parere, a suo giudizio, di carattere penalizzante, quali quelle in materia di documentazione ai fini della procedura di rateizzazione,aggio, misura degli interessi. Auspica inoltre l'avvio di una verifica puntuale sui costi del servizio di riscossione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario (184-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame dando conto in particolare delle disposizioni modificate dal Governo in accoglimento di osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari sull'Atto del Governo n. 184, nonché di quelle che il Governo non ha inteso modificare nel senso auspicato dalle Commissioni. Riferisce quindi che in accoglimento delle osservazioni di cui ai pareri della 6<sup>a</sup> Commissione e delle Commissioni riunite giustizia e finanze della Camera sono state unificate le originarie figure degli interpellati ordinario e qualificatorio, mentre non sono state accolte le osservazioni riguardanti l'accorpamento nell'interpellato ordinario dell'interpellato antiabuso, nonché quelle riferite alla disciplina dell'interpellato disapplicativo.

È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della Commissione, volta a rendere la richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente dall'amministrazione obbligatoria anziché facoltativa.

In riferimento alla disciplina del contenzioso tributario non è stata accolta l'osservazione riguardante l'inclusione tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dei tributaristi i cui alla legge n. 4 del 2013. Risulta non accolta la condizione contenuta nel parere delle Commissioni riunite che, al pari di una specifica osservazione contenuta nel parere della Commissione, ha segnalato l'opportunità di richiamare integralmente le disposizioni sul processo civile in materia di lite temeraria, con particolare riguardo alla condanna al pagamento delle spese. Sotto tale profilo ritiene opportuno, un approfondimento in sede di elaborazione del parere. Ugualmente non recepita è l'osservazione di cui al Parere della Commissione relativo all'introduzione di un sistema di informazioni al contribuente. Il

Governo ha peraltro sostituito, secondo quanto auspicato nei pareri il termine «deposito» con il termine «depositi», chiarendo che tutti i depositi presso le Commissioni tributarie possono essere effettuati con modalità telematiche.

Le osservazioni volte alla verifica della sussistenza di eventuali profili di eccesso di delega in materia di mediazione e all'aumento dell'importo delle controversie reclamabili da 20.000 a 50.000 euro non hanno avuto seguito.

L'Atto del Governo n. 184 prevedeva che la sospensione dell'esecutività della sentenza favorevole al contribuente consentisse la riscossione delle somme esigibili in pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel processo amministrativo. Pur in assenza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti la disposizione è stata espunta in ossequio al principio di eguaglianza e parità delle parti.

L'osservazione della Commissione in ordine al cambiamento di denominazione degli organi giurisdizionali in Tribunale tributario e Corte d'appello tributaria non è stata recepita, mentre è stata accolta l'osservazione secondo la quale la decisione sulla misura cautelare urgente deve essere disposta con ordinanza e non con sentenza. Inoltre, viene chiarito che il Presidente di Commissione tributaria non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.

L'osservazione della Commissione volta a sollecitare l'aumento da tre a sei delle preferenze esprimibili in occasione dell'elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria non è stata recepita dal Governo: rispetto a tale orientamento ritiene opportuna una riflessione circa gli esiti di tale decisione rispetto alla effettiva rappresentatività del Consiglio.

È stato parzialmente accolto quanto richiesto dalla Commissioni competenti in materia di entrata in vigore del provvedimento, originariamente prevista al 1° gennaio 2017 e ora anticipata al 1° giugno 2016.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale ritiene che il Governo non abbia colto l'opportunità di innovare l'ordinamento giudiziario tributario al fine di adeguarlo al principio di terzietà del giudice, motivando la propria contrarietà al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria**

**217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario generale dell'Associazione «Mecenate 90» e dell'Associazione delle città d'arte e cultura (CIDAC), dottor Ledo Prato.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: audizione di rappresentanti dell'Associazione «Mecenate 90»**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il PRESIDENTE introduce il dottor Prato, segretario generale dell'Associazione «Mecenate 90» e segretario generale dell'Associazione delle Città d'arte e cultura (CIDAC).

Il dottor PRATO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare alla procedura informativa, evidenzia che il tema dell'indagine conoscitiva è di grande interesse e coinvolge numerose associazioni e cittadini. Al riguardo rileva che è fondamentale uno sforzo per identificare le diverse categorie di luoghi culturali abbandonati e che la classificazione più funzionale è probabilmente quella in base al titolo proprietario. Tale classificazione consente di distinguere i beni in questione in beni demaniali, ovvero di proprietà dello Stato, beni che ricadono sotto la responsabilità di Regioni, enti locali o università, beni privati ed infine beni di proprietà ecclesiastica, i quali – pur essendo anch'essi beni privati – presentano peculiarità proprie. Per quanto riguarda i beni dello Stato ritiene opportuno evidenziare che la normativa del 2010 sul «federalismo demaniale» ha avuto una applicazione concreta molto parziale, a causa soprattutto delle regole del «patto di stabilità» che hanno reso difficili i trasferimenti dei beni in parola dallo Stato agli enti locali. A fronte di alcuni casi di successo, come la caserma «Cavalli» di Torino, che è stata valorizzata con il coinvolgimento dei privati, occorre infatti segnalare il fallimento del piano di valorizzazione del complesso conventuale di San Gimignano in Toscana e del Castello Alfonsino di Brindisi e dell'adiacente «Opera a corno». In entrambi i casi infatti i piani di valorizzazione non sono stati attuati per l'impossibilità di mantenere gli impegni presi da parte dei soggetti pubblici o privati che avrebbero dovuto finanziarli. Una esperienza innovativa che invece merita di essere segnalata è quella dello spazio «Grisù» dell'ex caserma dei vigili del fuoco di Ferrara, il quale è stato rifunzionalizzato mediante una concessione di valorizzazione a termine ad un gruppo di giovani architetti.

Il dottor Prato rileva inoltre che il federalismo demaniale non si è mai ricordato con progetti o interventi di rigenerazione urbana, salvo casi molto rari. Tale raccordo avrebbe invece consentito un effettivo importante coinvolgimento della cittadinanza la quale, a sua volta, avrebbe potuto stimolare le amministrazioni locali. Nell'ambito del coinvolgimento della cittadinanza, ritiene inoltre che debba essere rafforzato il rapporto di collaborazione con le associazioni del terzo settore, soprattutto al fine di valorizzare economicamente, dopo il recupero, i luoghi culturali abbandonati. In proposito ricorda il caso di un laboratorio teatrale sorto a Napoli, a Forcella, in un ambiente fortemente degradato, all'interno di una chiesa dismessa, per iniziativa di una fondazione privata.

Il PRESIDENTE domanda se vi sono quesiti da parte dei componenti della Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dopo aver ringraziato il dottor Prato per il suo intervento, domanda chiarimenti circa la possibilità di utilizzare altre forme di classificazione dei luoghi culturali abbandonati, ad esempio in base al grado stesso di abbandono, al posto della classificazione formale basata sul titolo proprietario. Domanda inoltre quali strumenti potrebbero essere proposti per recuperare i luoghi culturali in parola, oltre, ad esempio, a quello della raccolta di fondi. Infine, pur apprezzando l'opera dei volontari, esprime perplessità sul coinvolgimento dei medesimi in attività che richiedono un elevato livello di qualificazione, come ad esempio il restauro delle opere d'arte.

Il dottor PRATO osserva che è difficile ipotizzare forme di classificazione dei beni culturali diverse da quella basata sul titolo proprietario. In ogni caso, rileva che tutti i beni aperti al pubblico, a prescindere dalla proprietà, non sono mai in stato di totale abbandono. Invece vi sono beni che, pur restaurati, sono chiusi al pubblico perché le amministrazioni responsabili non sanno come gestirli e facilmente sono soggetti a processi di degrado. Proprio questi ultimi meriterebbero di essere aperti e valorizzati mediante accordi trilaterali tra lo Stato, le amministrazioni locali e le associazioni del terzo settore. Infine vi è l'area dei beni che sono solo parzialmente utilizzati.

Il dottor Prato osserva che l'«*art bonus*» rappresenta un segnale nella giusta direzione rilevando però con disappunto che troppo spesso il terzo settore è coinvolto solo marginalmente nel recupero dei beni culturali. Inoltre, pur ammettendo che il volontariato non può svolgere tutte le attività di recupero o valorizzazione perché, ad esempio, oltre al restauro, anche i servizi museali aggiuntivi necessitano di essere gestiti da imprese vere e proprie, invita a non sottovalutare la preparazione culturale di volontari, il cui apporto non dovrebbe essere visto come un ostacolo all'occupazione dei giovani. Osserva infine che occorrerebbe allargare i benefici previsti dall'«*art bonus*» coinvolgendo le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore. Tale coinvolgimento risulterebbe molto utile per la valorizzazione dei progetti legati al cosiddetto micro mecenatismo.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), nel ringraziare il dottor Prato, manifesta la propria convinzione che i volontari del terzo settore abbiano spesso, anche se non sempre, la professionalità per gestire dei servizi nel campo dei beni culturali, anche per quanto riguarda i servizi aggiuntivi dei musei. Concorda inoltre con le valutazioni espresse dal dottor Prato circa i benefici dell'«*art bonus*», osservando tuttavia che recentemente l'ipotesi di consentire interventi di prossimità in ambito scolastico è stata contestata ed infine abbandonata in base alla considerazione che essa avrebbe approfondito le disuguaglianze tra i territori economicamente più ricchi e quelli più poveri.

Dichiara indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 93**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI CONFCOMMERCIO, ACI, POLIZIA STRADALE E AISCAT  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 (DELEGA RIFORMA  
CODICE DELLA STRADA)*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### Plenaria

### 138<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo del Corpo forestale dello Stato, ingegner Cesare Patrone, accompagnato dal dottor Amedeo De Franceschi, primo dirigente responsabile del Nucleo agroalimentare forestale.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 giugno.

Il presidente FORMIGONI, dopo aver richiamato le audizioni già svolte, dà il benvenuto ai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

L'ingegner PATRONE espone in premessa la situazione esistente dal punto di vista della contraffazione e delle frodi nel settore agroalimentare. Si sofferma sull'impatto della globalizzazione nell'industria agroalimentare e dell'incidenza anche sul consumatore dei prodotti. Rileva che le condotte fraudolente si sono evolute individuando modalità elusive delle norme repressive. Un esempio lampante è costituito dalle false etichette.

Sottolinea con forza l'obsolescenza del quadro normativo italiano soprattutto per quanto riguarda le condotte penalmente rilevanti. L'anacronismo delle disposizioni codicistiche, fa sì che esso non risulti efficace nel contrastare le nuove modalità criminose anche da parte di organizzazioni che sovente riciclano denaro nel settore agroalimentare.

Fa presente che l'assenza di regole certe sull'autenticazione di prodotti agroalimentari incide anche sulla funzionalità dei compiti di polizia giudiziaria nell'assicurare le fonti di prova.

Fa osservare che la legislazione di settore punisce numerose condotte considerandole illeciti amministrativi i quali, in conseguenza del principio di specialità, non consentono ulteriore applicazione di norme penali, anche alla luce della recente giurisprudenza europea.

Il dottor DE FRANCESCHI si sofferma poi su casi specifici di frodi alimentari legate alla falsa indicazione dell'origine in etichetta. In particolare, ricostruisce le caratteristiche della contraffazione degli oli extravergini di oliva, tra i prodotti italiani maggiormente colpiti da tale fenomeno.

Riferisce delle difficoltà di repressione delle condotte illecite in tale ambito e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel portare avanti le frodi.

Richiama altresì gli altri settori in cui le contraffazioni sono più frequenti ovvero il settore lattiero caseario e quello del vino.

Il presidente FORMIGONI prende atto del quadro preoccupante delineato dagli auditi e chiede ulteriori delucidazioni circa le modifiche al quadro normativo vigente che occorrerebbe adottare per sanzionare le condotte illecite.

La senatrice FASIOLO (PD) richiama i preoccupanti episodi di contraffazione dei vini che si sono recentemente verificati in Friuli Venezia Giulia e chiede agli auditi una valutazione in merito a possibili interventi a tutela del settore viticolo.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) chiede a sua volta quali siano i settori più vulnerabili rispetto al fenomeno delle contraffazioni agroalimentari e quali possano essere le modalità per effettuare controlli maggiormente stringenti.

Il dottor DE FRANCESCHI richiama che sono in corso approfondimenti sul quadro sanzionatorio delle contraffazioni agroalimentari anche

presso il Dicastero della giustizia. Ribadisce che le condotte attualmente poste in essere si sono adeguate alle nuove possibilità tecnologiche e di trasferimento dei prodotti. Per questo, occorrerebbe a suo avviso differenziare le condotte dolose da quelle colpose e aggiornare le procedure di analisi e verifica della qualità delle produzioni.

Evidenzia nuovamente l'insufficienza della normativa che punisce le frodi agroalimentari, considerando il danno che esse arrecano non solo ai consumatori, ma anche al *Made in Italy* agroalimentare.

Per quanto concerne specificamente il settore del vino, richiama la normativa europea in materia e la necessità di una collaborazione internazionale per contrastare il traffico di falsi vini italiani.

Il presidente FORMIGONI ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 15 settembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 78**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI  
DISMESSE)*

**Plenaria**

**168<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE  
GUIDA IN MATERIA DI CERTIFICATI BIANCHI*

Il PRESIDENTE propone di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare sull'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, anche al fine di formulare in proposito una risoluzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. In connessione all'esame di tale affare, ove assegnato, potrebbe essere opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni informali

dei diversi soggetti interessati e più direttamente coinvolti, in modo da acquisire utili elementi informativi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(2017) Deputato ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, che giunge all'esame del Senato dopo essere stato approvato in sede legislativa dalla XI Commissione della Camera dei deputati lo scorso 15 luglio.

Il disegno di legge concerne i termini di consegna al lavoratore del prospetto di paga e modifica la legge n. 4 del 1953, assicurando che tale prospetto sia consegnato entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. L'obbligo di consegna viene sancito, dunque, anche qualora la retribuzione non sia di fatto corrisposta, mentre la normativa vigente prevede che la consegna sia contestuale alla corresponsione effettiva.

La modifica proposta permette, pertanto, di superare un orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'accesso allo strumento del decreto ingiuntivo, non è sufficiente il contratto di lavoro, ma è necessario lo specifico prospetto di paga relativo alla retribuzione di cui si richieda il pagamento.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), nell'esprimere stupore sulla necessità di una simile previsione normativa, in quanto, a suo parere, il datore di lavoro dovrebbe sempre consegnare il prospetto di paga al lavoratore, dichiara il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (n. COM (2015) 341 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio.)

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo, che si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici», presentata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015.

L'etichettatura energetica, fornendo informazioni dettagliate sul consumo di energia dei prodotti, consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.

La proposta in esame è volta ad aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'Unione Europea in questo settore, anche in considerazione di quanto emerso dalla valutazione *ex post* dell'efficacia della direttiva sull'etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, condotta dalla Commissione europea, i cui esiti sono illustrati in un Documento di lavoro che accompagna la proposta stessa.

Passa quindi a illustrare più nel dettaglio il testo, che abroga la direttiva sull'etichettatura energetica con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e la converte in un regolamento al fine di semplificare e migliorare il contesto normativo, nonché di rispondere alla necessità di garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'Unione europea.

Rispetto al quadro vigente, la proposta prevede l'aggiornamento delle etichette e il riscalaggio delle classi di efficienza energetica; l'istituzione di una banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica; il miglioramento della garanzia dell'applicazione delle norme; un chiarimento degli obblighi in capo alle parti.

L'aggiornamento delle etichette e il riscalaggio delle classi di efficienza energetica sono considerati necessari poiché attualmente la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato appartiene alle classi energetiche più elevate, rendendo difficile un confronto fra modelli. La proposta di regolamento definisce al riguardo una precisa procedura, specificando gli obblighi dei fornitori e dei distributori.

Per quanto concerne la banca dati dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura, l'articolo 8 del regolamento stabilisce che questa venga creata e mantenuta dalla Commissione europea, secondo modalità che saranno stabilite mediante atti delegati. La banca dati conterrà il nome o marchio del fabbricante o del fornitore, l'identificativo del prodotto, l'etichetta in formato elettronico, le classi e i parametri che figurano nell'etichetta, la scheda del prodotto, nonché informazioni sulla conformità, che saranno accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione europea.

La banca dati renderà possibile migliorare la garanzia dell'applicazione della normativa, poiché le autorità di vigilanza degli Stati membri potranno attingere direttamente alla documentazione tecnica relativa ai prodotti e alle valutazioni di conformità.

Inoltre, al fine di rafforzare l'azione di vigilanza, l'articolo 5 della proposta di regolamento prevede il sostegno, da parte della Commissione europea, alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza degli Stati membri o tra queste e la Commissione stessa.

Per quanto concerne, infine, gli obblighi in capo alle parti, ossia fornitori, distributori e Stati membri, la proposta li raggruppa al fine di renderli più coerenti e di semplificarli.

Si sofferma poi sull'articolo 6, che prevede una procedura di salvaguardia dell'Unione, più dettagliata rispetto a quella contemplata dalla normativa vigente, da applicarsi nel caso in cui un prodotto connesso all'energia immesso sul mercato presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico.

L'articolo 11 prevede, inoltre, l'adozione da parte della Commissione europea di un piano di lavoro che fissi un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari ai fini dell'adozione degli atti delegati disciplinati dagli articoli 12 e 13. Il piano di lavoro, che deve essere pubblico, contiene inoltre i programmi di revisione e di riscalaggio delle etichette dei prodotti.

Infine, per quanto concerne la prossima valutazione del quadro dell'etichettatura energetica, l'articolo 14 stabilisce che questa avrà luogo entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento. Quest'ultimo si applicherà a partire dal 1° gennaio 2017, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la registrazione dei prodotti nella banca dati, che saranno applicate dal 1° gennaio 2019.

In conclusione, ritiene che il provvedimento si prefigga di contemperare le diverse esigenze coinvolte – politiche energetiche dell'Unione, promozione dell'innovazione e tutela dei consumatori; a suo avviso in tale bilanciamento, esso presenta profili che potranno dar luogo a rilievi in sede di parere.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), nell'evidenziare la complessità dell'attuale sistema di etichettatura per i consumatori, dichiara di concordare con l'intervento che lo ha preceduto.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### **Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1148 e connessi**

**Riunione n. 1**

*Relatrice:* PARENTE (PD)

*Orario:* dalle ore 15 alle ore 16

**(1148) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1697) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario**

**(1919) Maria Cecilia GUERRA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo**

(Esame e rinvio)

### **Plenaria**

**179<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**SPILABOTTE**

*indi del Presidente*

**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

(1769) *Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori* (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La senatrice FUCKSIA (M5S) presenta ed illustra l'emendamento 1.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel suo parere dalla Commissione affari costituzionali.

Nessun altro chiedendo la parola, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2017) *Deputato ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, il presidente SACCONI propone di fissare per giovedì 24 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SACCONI avverte che ha sollecitato il Presidente dell'ISTAT a fornire alla Commissione un aggiornamento riguardante i metodi di rilevazione seguiti dall'Istituto, anche in una visione prospettica, e la possibile integrazione delle sue banche dati con quelle di altri Enti e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricevendone la disponibilità con riferimento agli ultimi giorni di settembre.

La senatrice CATALFO (M5S) segnala l'opportunità di richiedere altresì al Presidente dell'ISTAT la messa a disposizione di dati statistici distinti per settore produttivo e riguardanti le assunzioni nelle regioni del Nord, del Centro e del Sud del Paese, al fine di porli a confronto con quelli contenuti nel rapporto SVIMEZ di recente pubblicazione.

Richiama quindi l'attenzione sulla delicata tematica dei cosiddetti esodati, sottolineando la necessità di analizzare i dati derivanti dalla rilevazione effettuata dalla Sottocommissione *ad hoc* e conclusasi a giugno scorso, anche in relazione alla scelta, effettuata dall'altro ramo del Parlamento, di promuovere un'ulteriore salvaguardia di tali soggetti. Sollecita inoltre un chiarimento da parte del Governo riguardo al presunto utilizzo di risorse stanziare in occasione delle precedenti salvaguardie e rimaste inutilizzate per fini diversi da quelli di originaria destinazione.

Il presidente SACCONI sottolinea che il *focus* dell'intervento del presidente Alleva già concordato riguarda essenzialmente la riconciliazione in prospettiva tra dati amministrativi e dati statistici, non sempre tra loro coerenti. Beninteso, in tale occasione potranno essere richiesti anche i chiarimenti segnalati dalla senatrice Catalfo, riguardanti specificamente l'andamento del mercato del lavoro. Assicura inoltre che in una prossima seduta della Commissione si procederà ad una disamina dei dati emersi dalla rilevazione promossa dalla Sottocommissione *ad hoc*. Evidenzia infine l'opportunità che il Governo chiarisca i propri intendimenti al riguardo e che espliciti le possibili linee di intervento sui temi della previdenza e della flessibilità in uscita, anche con riferimento ai contenuti della prossima legge di stabilità.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1769**

**Art. 1.**

**1.0.1 (testo 2)**

FUCKSIA, CATALFO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Possibilità di estensione delle disposizioni relative al diritto  
al collocamento obbligatorio)*

1. In alternativa al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il lavoratore infortunato può chiedere, mediante apposita domanda, l'applicazione in favore dei figli viventi a suo carico, qualora maggiorenni, o, in alternativa, del proprio coniuge, delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

2. Il soggetto, che esercita l'opzione prevista dal comma 1, perde il diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, relativamente ai soggetti interessati, a partire dal momento dell'accettazione della domanda.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
  - b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
  - c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".».
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 (DISCIPLINA ATTIVITÀ  
FUNERARIE)*

### **Plenaria**

**270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) ritiene che, nell'ambito del parere, occorrerebbe segnalare l'opportunità di destinare i proventi delle sanzioni previste dal provvedimento in esame al finanziamento della ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale.

La PRESIDENTE, nel ricordare incidentalmente che finanziamenti quali quelli testé auspicati sono stati recentemente previsti dal legislatore, avverte che la discussione generale si concluderà nella seduta pomeridiana di domani. Saggiunge che l'esame del provvedimento non potrà terminare, stante la riserva apposta dalla Presidenza del Senato, prima che il Governo abbia trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito del disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Ente italiano di accreditamento (Accredia) e dell'Associazione nazionale marmisti artigiani italiani (Assomarmo).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)

Martedì 15 settembre 2015

### Plenaria

170<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Prima che il presidente MARINELLO proceda alle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la senatrice MORONESE chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 31.7, 33.10 e 35.7.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) chiede di accantonare l'emendamento 33.3 (testo 2) e, conseguentemente, l'identico emendamento 33.2 (testo 2).

Il relatore VACCARI (*PD*) chiede di accantonare l'emendamento 29.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti.

Su proposta del presidente MARINELLO, la Commissione conviene su tali richieste.

Il presidente MARINELLO dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costitu-

zione, degli emendamenti 29.1, 29.3, 30.1, 30.2, 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.71, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.2 (testo 2), 33.6, 33.13, 36.1, 36.9, 36.0.2 (testo 2), 37.1, 37.2, 37.3, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15, 39.16, 39.19, 39.20, 39.21, 39.26 e 39.28.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 29.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 29.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.5 e 29.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 30.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MORONESE (M5S), l'emendamento 30.4 è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) ritira l'emendamento 31.8 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 33.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 33.1.

La Commissione conviene di accantonare gli identici emendamenti 33.4 (testo 2) e 33.5 (testo 2).

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 33.7 e 33.8, mentre gli emendamenti 33.9, 33.11 e 33.12 sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 34.

Posto ai voti l'emendamento 34.1 è approvato, mentre l'emendamento 34.2 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

In esito a distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 36.100, 36.3 (testo 2), 36.200, 36.4 e 36.6, mentre risulta respinto l'emendamento 36.2. La votazione dell'emendamento 36.5 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 36.6.

È quindi posto ai voti l'emendamento 36.7 che risulta respinto, mentre l'emendamento 36.8 risulta approvato. È altresì respinto l'emendamento 36.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 37.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 37.4, 37.6 e 37.0.1.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 37.0.2 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 38.

Posto ai voti l'emendamento 38.1 è respinto, mentre l'emendamento 38.0.1 è accantonato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.2 e 38.0.3.

Il senatore CALEO (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 38.0.4, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.0.5 e 38.0.6.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.0.7, 38.0.8 e 38.0.10.

Su richiesta del senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 38.0.9 (testo 2).

A seguito di distinte votazioni gli emendamenti 39.2, 39.3 e 39.5 sono respinti, mentre l'emendamento 39.4 è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.6 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.14, 39.151, 39.17 e 39.18.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.22 (testo 3) e il relativo subemendamento.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.23, 39.24, 39.25, 39.27, 39.29, 39.30 e 39.31.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.32 e 39.33.

Il presidente MARINELLO avverte che l'emendamento 39.34 è riformulato nell'emendamento 39.34 (testo 2), che posto ai voti risulta approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.3 (testo 2), 39.0.4 e 39.0.5.

Il relatore VACCARI (*PD*) riformula l'emendamento 40.200 (testo corretto) nell'emendamento 40.200 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati in corso di seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MORONESE (*M5S*) sollecita l'esame dell'affare assegnato n. 590, relativo alla *ex* Cava di tufo Monti Maddaloni e propone di svolgere un ciclo di audizioni sul Progetto per il monitoraggio e la individuazione delle aree potenzialmente inquinate – MIAPI, di interesse di alcune Regioni del Mezzogiorno.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) fa presenti le problematiche della disciplina delle tariffe energetiche, osservando che le scelte dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico renderanno difficile perseguire gli obiettivi di efficienza energetica e danneggeranno i consumatori. Su tale tema sollecita l'interessamento della Commissione.

Il senatore VACCARI (*PD*) si associa alle preoccupazioni del senatore Piccoli, sollecitando un opportuno ciclo di audizioni.

Con riferimento ai recenti eventi meteorologici, il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) ritiene opportuno organizzare un ciclo di audizioni sulle conseguenze in termini di dissesto idrogeologico.

Il senatore COMPAGNONE (*AL-A*) sollecita audizioni sul tema dei consorzi di bonifica.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottolinea la stretta attinenza tra le problematiche del dissesto idrogeologico e il governo del territorio.

Il presidente MARINELLO assicura che verrà dato corso alle richieste testé emerse, compatibilmente con la programmazione dei lavori della

Commissione, in considerazione della necessità di completare celermente l'esame dei disegni di legge n. 1676 e n. 1458. Fa inoltre presente l'esigenza di riprendere e concludere anche l'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi (Atti Senato 119, 1004 e 1034).

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente MARINELLO comunica che – nel corso dell'audizione dello scorso 8 settembre in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e in occasione della missione di una delegazione della Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali dei siti di interesse nazionale (n. 589) – è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta notturna, già prevista per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

### 33.7

DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

---

### 33.8

DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso», sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

---

**34.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».*

---

**36.100**

IL RELATORE

*Al comma 1 le parole: «,oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge,» sono soppresse.*

---

**36.3 (testo 2)**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e riducono i rifiuti» fino a: « smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».*

---

**36.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la parole: «adottano» inserire le seguenti: «,entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,».*

---

**36.4**

ARRIGONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».*

---

**36.6**

DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

---

**36.8**

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

---

**38.0.5**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Miscelazione dei rifiuti)*

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

---

**38.0.6**

MANCUSO

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Miscelazione dei rifiuti)*

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

---

**39.4**

MARINELLO, MANCUSO

*Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».*

---

**39.34 (testo 2)**

PUPPATO

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo

7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

*a)* definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera *b)*;

*b)* definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera *a)* di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

*c)* l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera *b)*, al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, devono avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla

base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale."».

---

**40.200 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: «2014», ovunque ricorra, con la seguente: «2016».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*indi del vicepresidente*  
Francesco VERDUCCI

*Interviene il direttore di Rai 1, Giancarlo LEONE.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone**  
(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), i senatori Raffaele RANUCCI (*PD*) e Antonio Fabio Maria SCAVONE (*AL-A*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il senatore Augusto MINZOLINI

(FI-PdL XVII), il deputato Michele ANZALDI (PD), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Leone e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 332/1694 al n. 333/1701, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 332/1694 al n. 333/1701)*

VERDUCCI, PUPPATO. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

l'8 luglio una tromba d'aria, definita tecnicamente tornado, con raffiche di vento fino a 300 km/h ha colpito la Riviera del Brenta nell'area del veneziano, in particolare i comuni di Dolo, Mira e Pianiga della provincia di Venezia, provocando una vittima, 92 feriti, danni rilevanti a 500 immobili, 15 aziende chiuse perché gravemente danneggiate, centinaia di veicoli danneggiati e rovesciati. Le prime stime dei danni ammontano ad oggi ad almeno 230 milioni di euro;

considerato che:

nonostante l'evento abbia avuto effetti disastrosi e tragici per le popolazioni colpite, vi è stata una copertura da parte delle tre reti principali della RAI nazionale assolutamente insufficiente, derubricando la notizia in secondo piano, come semplice temporale estivo, silenziando la gravità degli avvenimenti nonostante la stessa RAI 3 regionale riempisse nel frattempo le sue edizioni di reportage continui dai luoghi del disastro;

vi è stato un evidente sottodimensionamento del valore di tale notizia, che ha visto in questa tragedia, come in altri casi, una minore o maggiore evidenza in relazione all'ubicazione dell'area colpita nel nostro paese, con il Veneto e altre regioni meno «pesanti» che subiscono penalizzazioni difficilmente smentibili tanto sono evidenti; tutto ciò significa quindi un'informazione ridimensionata e l'impossibilità di garantire un'informazione pubblica obiettiva e capace di attivare sensibilità e solidarietà interregionali;

si chiede di sapere:

quanto spazio televisivo e radiofonico sia stato dato al gravissimo evento in questione;

se non ritenga doveroso, laddove la percezione sia verificata dai dati suddetti, richiamare l'attenzione dei direttori delle testate giornalistiche RAI ad una maggiore obiettività e senso di responsabilità, sia sul grave caso richiamato, sia *pro futuro* al fine di evitare un'informazione deficitaria e quindi distorta, che si differenzia in tempo e in rilievo fra le diverse aree del territorio italiano.

(332/1694)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno porre in evidenza come rientri nei compiti del Servizio pubblico radiotelevisivo – nel rispetto dell'autonomia giornalistica e del ruolo del Direttore di testata – offrire un'informazione tempestiva, puntuale e completa. Nel quadro descritto con riferimento al tornado dello scorso 8 luglio nella provincia di Venezia, la Rai ha offerto con la TGR Veneto – più direttamente coinvolta per mission e per articolazione sul territorio un'importante copertura alla notizia, con circa 60 servizi nelle diverse edizioni giornaliere tra l'8 ed il 19 luglio 2015.*

*Considerata la portata dell'evento anche le testate nazionali sia televisive che radiofoniche si sono interessate della notizia; al riguardo si segnalano, a titolo indicativo, i seguenti elementi caratterizzanti l'attenzione dedicata all'evento:*

*– Le testate televisive tra l'8 e il 15 luglio 2015 hanno trasmesso complessivamente, nelle varie edizioni, un totale di circa 40 servizi, così suddivisi: 15 il Tgl (di cui 4 nell'edizione del prime time), 17 il Tg2 (di cui 5 nella edizione della fascia meridiana), 1 il Tg3, 8 RaiNews;*

*– La testata radiofonica ha trasmesso, nel suo insieme, nelle varie edizioni dei Gr, tra l'8 ed il 13 luglio 2015, un totale di circa 20 servizi, così suddivisi: 14 il Gr 1 (di cui 3 nell'edizione della mattina), 5 il Gr2, 1 il Gr3.*

*PELUFFO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:*

*lo scrivente, in data 3 febbraio 2014, con propria interrogazione agli atti prot. 779/COM Rai dichiarava di apprendere di un incontro tra il direttore Gubitosi, il presidente della Regione Lombardia Maroni e il sindaco di Milano Pisapia, nel corso del quale i vertici Rai avrebbero dichiarato di essere alla ricerca di una nuova sede milanese, ritenendo obsoleto lo storico sito di corso Sempione;*

*nel corso di tale incontro, la Regione Lombardia si sarebbe dichiarata interessata, in qualità di socio della società Arexpo, a che la Rai nella ricerca di un'area idonea per la sua nuova sede prendesse in considerazione l'idea di trasferirsi nell'area che ospita Expo 2015;*

*nella citata interrogazione si domandava, in conseguenza di dette premesse, se ciò corrispondesse alle effettive intenzioni della Direzione dell'Azienda;*

*si domandava inoltre se fosse stata valutata la fondatezza economica, strategica e finanziaria del trasferimento in rapporto alle condizioni e alle potenzialità economico finanziarie dell'azienda, nonché se esistessero documenti che convalidassero tale valutazione e se fosse stato redatto un cronoprogramma per il trasferimento;*

*nella replica a detta interrogazione la Rai, con propria nota agli atti prot. 832/COM RAI, dichiarava che al momento della risposta non era ancora stato individuato alcuno specifico percorso riguardo l'ipotesi di tra-*

sferimento in una nuova sede delle attività produttive, aggiungendo che l'eventuale procedura, tempistica e i relativi finanziamenti dell'operazione sarebbero stati implementati in coerenza con indirizzi da definirsi successivamente in sede consigliare;

come si apprende dalla stampa nazionale (ad esempio, articolo del 21 luglio 2015 sul «Corriere della Sera» recante: «Statale, tecnologie e polo istituzionale – così il governo immagina il dopo Expo», Cassa depositi e prestiti e Agenzia del demanio hanno approntato un dossier, consegnato a Regione e Comune e messo a disposizione del Governo, che definisce i possibili futuri per i terreni di Expo delineando la nascita di una sorta di «cittadella dei servizi pubblici» dalla quale l'emittente radiotelevisiva pubblica sembra essere assente;

si chiede di sapere:

se, alla luce delle novità emerse che delineano un quadro di impellenti decisioni strategiche da assumere in tempi ormai sempre più ristretti, la Rai abbia approntato gli strumenti programmatici necessari al fine di definire nel dettaglio le modalità, le tempistiche e i costi delle operazioni di individuazione e allestimento di un'eventuale nuova sede nelle aree attualmente sede di Expo 2015 ovvero, in alternativa, quali siano i tempi per l'assunzione di tali decisioni.

(333/1701)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*Il consolidamento e potenziamento del ruolo della Rai a Milano è uno degli argomenti presenti anche nel piano aziendale di riqualificazione del patrimonio immobiliare; strumento, questo, di cui la Rai ha deciso di dotarsi proprio per valutare criticità/opportunità e possibili scenari di sviluppo dei propri insediamenti.*

*In particolare, per il polo produttivo di Milano, attraverso l'invito a manifestare interesse pubblicato lo scorso anno, i rapporti con le Amministrazioni, gli studi di fattibilità sulle infrastrutture di proprietà, sono stati acquisiti molteplici elementi che permettono allo stato di ipotizzare vari scenari di sviluppo della presenza Rai nella Città Metropolitana.*

*Le possibili soluzioni ipotizzate sono, dunque, in corso di approfondimento, valutazione e confronto secondo criteri di tipo industriale che considerano quindi i tempi, i costi, le modalità di implementazione, i punti di forza e di debolezza di ciascun progetto.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 15 settembre 2015

**Plenaria**

**25ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono l'ingegner Marco Ghimenti, Comandante provinciale VV.FF. Lazio e l'ingegner Antonio Perazzolo, Responsabile distaccamento VV.FF. Fiumicino.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti dei Vigili del Fuoco di Roma in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco di Roma e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'ingegner Marco GHIMENTI interviene per svolgere le proprie considerazioni in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e la senatrice FAVERO (PD).

L'ingegner Marco GHIMENTI e l'ingegner Antonio PERAZZOLO rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione lavori.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza della Presidente  
FABBRI*

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



